

Publicato il 25/05/2024

N. 00336/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00645/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2024, proposto da Spinel Caffè S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta, 19;

contro

Comune di Nardo', in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 246 del 6/05/2024 prot. n. 23824, immediatamente esecutiva, pubblicata sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Nardò a decorrere dal 6/05/2024, con la quale il Sindaco del Comune di Nardò, ex art. 50 comma 5 Decreto Legislativo n. 267/2000, ha imposto agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a

mezzo di distributori automatici self h24 presenti su tutto il territorio comunale, il divieto di apertura dei suddetti esercizi nella fascia serale e notturna e, segnatamente, dalle ore 19.00 alle ore 3.00 di tutti i giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'ordinanza (6/05/2024) sino al 30/09/2024, con l'avviso che, in caso di inosservanza, e salvo che il fatto non costituisca fattispecie di reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque pregiudizievole degli interessi della ricorrente, ancorchè di data e contenuto non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla Società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte il 23 Maggio 2024 e depositato in data 24 Maggio 2024, alle ore 18,35.;

Vista l'ulteriore istanza, proposta però in via subordinata dalla parte ricorrente, di abbreviazione dei termini processuali ex artt. 53 e 55 c.p.a.;

Considerato che, ad una prima sommaria delibazione propria della presente fase cautelare monocratica urgente, si ravvisa la presenza del fumus boni juris, in quanto la potestà propria del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, pur dopo le modifiche normative introdotte nel 2017 all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è comunque finalizzata principalmente a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità fisica dei cittadini e, quindi, tale potere di urgenza può essere esercitato solo al fine di affrontare situazioni aventi realmente carattere eccezionale ed imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico (ad esempio: mediante la doverosa intensificazione della vigilanza e dei controlli delle Forze di Polizia), il tutto, peraltro, previo

accertamento istruttorio approfondito della situazione fattuale, con la conseguenza che se il Sindaco si trova a poter fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente, nell'esercizio ordinario dei suoi poteri, o la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento, tali presupposti, con evidenza, non ricorrono, e quindi, non possono dirsi legittimamente adottati i provvedimenti ad essi conseguenti, sicchè la motivazione esternata nel provvedimento impugnato, tutta incentrata (a ben vedere) all'evidenza di esigenze preventive di sicurezza e di prevenzione del degrado urbano, appare per le ragioni che precedono insufficiente a giustificare l'emanazione di una legittima ordinanza contingibile e urgente (recante la drastica misura del divieto di apertura, per la durata di quasi cinque mesi sull'intero territorio comunale, nella fascia serale e notturna di tutti i giorni, degli esercizi commerciali nei quali sono installati distributori automatici di alimenti e bevande), anche per l'omissione - nella specie - di un'approfondita istruttoria (che, tra l'altro, avrebbe permesso di evidenziare che i predetti esercizi non vendono bevande alcoliche o superalcoliche e hanno, da tempo, adottato sistemi di monitoraggio attivo dei relativi locali). Ritenuto, altresì, sussistente l'allegato pregiudizio di estrema gravità ed urgenza per la parte ricorrente, tale da non consentire dilazione neppure sino alla data della prossima Camera di Consiglio utile della Sezione.

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari presidenziali urgenti proposta dalla parte ricorrente e, per l'effetto, sospende provvisoriamente l'efficacia dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente impugnata.

Fissa per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del 19 Giugno 2024.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti anche non costituite in giudizio.

Così deciso in Lecce il giorno 25 Maggio 2024.

Il Presidente
Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO